



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

02287/04

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano	NICASTRO	Presidente	R.G.N. 20059/00
Dott. Francesco	SABATINI	Cons. Rel.	
Dott. Antonio	LIMONGELLI	Consigliere	Cron. 6528
Dott. Ennio	MALZONE	Consigliere	Rep. 537
Dott. Alfonso	AMATUCCI	Consigliere	Ud. 10.11.03

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da

E A , elettivamente domiciliato in Roma ,
 , presso l'avv.

, e rappresentato e difeso giusta delega in
 atti dall'avv. ;

- ricorrente -

contro

E GI , elettivamente domiciliato in Roma ,
 , presso l'avv. ,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
 unitamente all'avv. ;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n.

*oggetto:
 decorrenza prescrizione
 in ordine di ripartizione
 di indebito*

2084
 2003



1330 del 21 dicembre 1999 .

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2003 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini ;

Uditi l'avv. , per delega del ricorrente , e l'avv. , per il controricorrente , i quali hanno rispettivamente chiesto l'accoglimento ed il rigetto del ricorso ;

Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Eduardo Scardaccione , che ha concluso per il rigetto del ricorso .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 ottobre 1996 il Tribunale di Forlì accolse la domanda di restituzione della somma di lire 3.000.000 , oltre accessori , avanzata con atto di citazione del 7 giugno 1991 , nei confronti del fratello G B , da A B : secondo quanto esposto dall'attore , il convenuto aveva ricevuto tale importo per l'acquisto in comunione di una porzione immobiliare , che però egli aveva intestato soltanto a se stesso .

In riforma di tale decisione , impugnata dalla parte rimasta soccombente , con la sentenza , ora gravata , la Corte di Appello ha respinto la

u



domanda per prescrizione decennale del diritto ,
che ha fatto decorrere dal 1973 , anno in cui - ha
precisato - era insorto il diritto alla
restituzione .

Per la cassazione di tale decisione A:
B. ha proposto ricorso , affidato ad unico
mezzo , cui l'intimato resiste con controricorso .
Il ricorrente ha depositato memoria .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente ,
nell'allegare la violazione dell'art. 2935 c.c. ,
afferma : la somma di denaro , della quale ha
chiesto la restituzione , fu da lui versata in
relazione al mandato ad acquistare un bene
immobile , da lui conferito al fratello , mandato
inefficace per mancanza di forma scritta e delle
cui obbligazioni quest'ultimo si rese comunque
inadempiente avendo egli acquistato bensì il bene ,
intestandolo però solo a se stesso e pur
consentendo ad esso ricorrente di trascorrervi le
vacanze ; il proprio diritto a chiedere la
restituzione sorse solo quando il contratto venne
dichiarato nullo , il che si verificò per
effetto della sentenza di primo grado (1996) o
comunque nel 1989 , anno dello scioglimento della

A handwritten signature, possibly reading 'b' or 'l', in dark ink.



società tra i due fratelli .

Sostiene invece il resistente che , come risulta dallo stesso ricorso , il ricorrente fin dal 1973 sapeva che il fratello aveva intestato a se stesso il bene , sicché da quell'anno , come legittimamente ha affermato il Tribunale , doveva decorrere il termine di prescrizione .

Osserva la Corte che , in fattispecie nella quale la domanda di ripetizione di indebito è stata proposta nel 1991 , ben 18 anni dopo il 1973 , data incontrovertita del versamento della somma di denaro , di essa oggetto , è in contestazione la sola decorrenza del termine decennale di prescrizione , fissata dalla sentenza impugnata nello stesso anno 1973 .

Dalla relativa motivazione risulta che , in replica alla eccezione di prescrizione , sollevata *ex adverso* , l'odierno ricorrente affermò che la decorrenza datava invece al 1989 , anno di scioglimento della comunione .

Tali essendo i termini delle questioni prospettate al giudice di appello , ed in assenza di censure in rito avverso la decisione assunta dallo stesso giudice sulla base delle richiamate prospettazioni , è inammissibile perché nuovo il

le



profilo che fa invece risalire la decorrenza della prescrizione al 1996 in conseguenza della asserita , ma non esaminata dalla Corte del merito , inefficacia del mandato .

Detta Corte , dopo aver affermato che la prescrizione decorre dal momento della possibilità legale di esercizio del diritto senza che rilevino impedimenti di fatto , quali ad es. l'ignoranza circa l'esistenza di esso , ha , come sopra e del tutto legittimamente , fissato la decorrenza della prescrizione facendola coincidere con l'intestazione al convenuto , in violazione del mandato ricevuto , dell'intera porzione immobiliare acquistata (a tale intestazione la Corte si è riferita nella parte narrativa della sentenza) .

Come , infatti , questa C.S. ha affermato , peraltro con riferimento alla diversa azione di risarcimento del danno , con sentenza n. 311 del 2003 , il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui , a seguito dell'altrui condotta , si verifica la lesione concreta della sfera giuridica della controparte .

Tale affermazione , cui lo stesso ricorrente si richiama in memoria , va estesa anche all'azione di

6



ripetizione di indebito , relativamente alla quale , e per la fattispecie in esame , la lesione si è verificata con la incontrovertita intestazione del bene al solo mandatario .

La pretesa del ricorrente di posticipare la decorrenza al 1989 è anch'essa inammissibile .

Avendo infatti egli dedotto , a fondamento della censura , di aver accertato solo all'atto dello scioglimento della società che il fratello non era più disposto a cointestargli l'immobile , egli ha in tal senso modificato la *causa petendi* avendo in precedenza , a sostegno della domanda , allegato invece l'inadempimento del mandatario , consumatosi con l'intestazione a costui dell'intero bene : la censura sembra prospettare una qualche successiva promessa , del tutto estranea alla domanda iniziale , o comunque un impedimento di fatto all'esercizio del diritto , anch'esso inammissibile non avendo il ricorrente censurato l'affermazione in diritto della Corte territoriale concernente l'irrilevanza di esso .

Il ricorso deve , pertanto , essere respinto .

In considerazione dei rapporti tra le parti , le spese del presente giudizio possono essere nondimeno compensate .

h



p.q.m.

La Corte

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese
del giudizio di cassazione .

Così deciso in Roma , nella camera di consiglio
della Corte , il 10 novembre 2003 .

Il Consigliere est.

Innocenzo Battista

Il Presidente

*Roberto Vito*IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 06 FEB. 2004
IL CANCELLIERE C1
*Innocenzo Battista***CORTE SUPREMA CASSAZIONE**

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 2 il 7-X-04
serie 4 al n. 109667 versate € 149,72
apposta in calce alla copia autentica
(art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)